



Istituto Comprensivo TE4 San Nicolò a Tordino

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado



Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO - tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627
C.F. 92025990679 Cod. Mecc. TEIC83100E e-mail: teic83100e@istruzione.it Pec: teic83100e@pec.istruzione.it
www.scuolesannicolo.gov.it

OGGETTO: Uscita degli alunni della scuola secondaria – NOTA DI CHIARIMENTO

Gentili famiglie,

I. C. - S. NICOLÒ A TORDINO - TERAMO
Prot. 0009921 del 04/11/2017
03-02 (Uscita)

Non c'è alcun dubbio che la scuola debba aver cura degli alunni ad essa affidati, obbligo che discende dall'art. 2048 del codice civile.

La differenza tra la scuola secondaria di primo grado e le scuole superiori è nell'art. 591 del codice penale, che recita testualmente: "*Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici [...] e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*". Nel codice penale è specificato che **per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità**.

Legalmente non c'è differenza tra un minore di 10 anni e uno di 13 anni, ma tra un tredicenne e un sedicenne (anche se pur sempre un minore) vi è invece una differenza giuridica sostanziale, che consente l'uscita autonoma da scuola (e anche di prendere la patente per motocicli e quadri cicli, sporgere autonomamente una denuncia, recarsi all'estero non accompagnato).

Purtroppo, come testimonia la sentenza della Cassazione Penale n. 21593/2017, depositata il 19 settembre 2017, l'orientamento costante della giurisprudenza esclude ogni azione diretta a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne.

Esistono evidenti lacune nella normativa, colmate da sentenze di numerosi tribunali, tutte con lo stesso orientamento in proposito:

- gli atti impropriamente definiti "liberatorie", in cui i genitori dichiarano di assumersi ogni responsabilità sollevandone la scuola, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli, dato che la sicurezza dei minori non è un bene giuridicamente disponibile, né da parte dei genitori né da parte del personale scolastico;
- la responsabilità penale dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli è sempre personale e non derogabile, specie in condizioni di evidente e dichiarata mancanza di sorveglianza dovuta alla voluta e prevista assenza del soggetto preposto e che quindi un'eventuale autorizzazione a tal fine rilasciata dal Dirigente Scolastico, anche se sotto forma di un eventuale ordine di servizio relativo alla modalità di rilascio degli allievi alla fine delle lezioni, risulterebbe nulla.

Non è superfluo segnalare che la problematica è ben nota al livello politico: infatti dal 2013 è fermo in Parlamento un disegno di legge in materia di vigilanza sugli studenti durante l'uscita dalla scuola (n. 325/2013, On. Comaroli, Munerato, Consiglio), che consentirebbe di tutelare il personale scolastico inserendo l'uscita autonoma nel Regolamento d'Istituto (soluzione, allo stato attuale, non consentita).

Inoltre il 15 settembre 2016 gli On. Misiani, Guerini, Carnevali e Sanga hanno presentato in merito, al Ministro dell'Istruzione, un'interrogazione parlamentare a risposta scritta (C.4-14202 seduta n. 673).

A titolo informativo, si riportano gli stralci più significativi di alcune delle sentenze sopra citate.

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, N. 3074 DEL 30/3/1999


"L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; [...]"



Istituto Comprensivo TE4 San Nicolò a Tordino

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO - tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627
C.F. 92025990679 Cod. Mecc. TEIC83100E e-mail: teic83100e@istruzione.it Pec: teic83100e@pec.istruzione.it
www.scuolesannicolo.gov.it



*La posizione assunta in merito da alcune Avvocature della Stato, tende ad **escludere la valenza di disposizioni interne all'Istituzione scolastica dirette a chiedere ai genitori degli alunni la "autorizzazione" al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne** (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite "liberatorie" concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione).*

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, potrebbero costituire prova della consapevolezza, da parte dell'Istituzione e dei suoi organi, di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in un'implicita ammissione di omissione di vigilanza sugli alunni stessi."

TRIB. TRIESTE, ORDINANZE 21/10/2010 E 02/12/2010:

[...] *"il rango costituzionale del diritto all'integrità fisica dell'alunno suscettivo di lesione dall'inadempimento dell'obbligo di vigilanza **rende nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità**, ai sensi dell'art. 1229 C.C., di tal che **non possono costituire esimente della responsabilità dell'istituto scolastico, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza"**.*

[...] *"posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori scaturente da un rapporto contrattuale e da contatto sociale che impone la vigilanza della sicurezza ed incolumità fino al subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle lezioni, l'assolutezza di tale obbligo **sottrae rilievo a qualsiasi dichiarazione liberatoria con esonero di responsabilità da parte dei genitori"**.*

[...] *"deve ritenersi dettato sicuramente da necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l'integrità fisica del minore il rifiuto dell'istituto scolastico di consentire al minore di rincasare da solo all'uscita da scuola";*

[...] *"non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente".*

Sullo stesso tema e nello stesso senso si sono espressi:

- Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 19/02/94, n. 1623;
- Corte di Cassazione, Cass. 5/09/86, n. 5424
- Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125
- Corte di Cassazione, Sezione Penale (17574/2010);
- Avvocatura dello Stato di Bologna, parere del 4 dicembre 2000 e 10 gennaio 2001;
- Avvocatura dello Stato di Trieste, parere del 11 ottobre 2006.

La scuola si vede costretta, dato l'ultimo perentorio pronunciamento che rimanda al docente dell'ultima ora questa responsabilità, a porre in essere tutte le misure che rispettino questo passaggio di vigilanza tra due maggiorenni (docente e genitore e/o persona delegata), confidando che le difficoltà organizzative iniziali potranno essere superate con la collaborazione e l'impegno di tutti.